



## NUOVI MODELLI DI *STATUS* NEL DIRITTO DI FAMIGLIA

CARLO MAZZÙ

SOMMARIO: 1. Premessa: la famiglia al tempo dello *spread*. - 2. La schizofrenia del sistema. - 3. Le ragioni della revisione degli schemi. - 4. Il rischio dell'individualismo. - 5. Le forme nuove dell'istanza di protezione. - 6. Il mercato delle regole e la concorrenza tra i modelli nell'alternativa tra selezione dei valori e funzione inclusiva. - 7. Lo status nella sua prospettiva storica e nelle sue potenziali evoluzioni. - 8. La famiglia del terzo millennio da ricomporre nel segno dell'affettività solidale. - 9. Il parallelismo competitivo tra i modelli di famiglia nella crisi del principio di legittimità. - 10. Il bisogno di visioni sistematiche per superare la logica emergenziale. - 11. L'atipicità delle forme di convivenza. - 12. Tipizzazione del modello relazionale e qualità della tutela. - 13. Il metodo aperto e la famiglia "a geometria variabile". - 14. La "terza dimensione" della famiglia e la declinazione delle regole della transizione storico-sociale. - 15. Governare il cambiamento. - 16. La comunità familiare, più che un'isola, è una zattera nel mare in tempesta. - 17. La crisi come "levatrice della storia". - 18. L'inversione della prospettiva: la filiazione osservata dall'angolo visuale degli effetti. - 19. La nuova stagione dello *status*. - 20. La dimensione politica: la coesione sociale quale premessa per autentiche riforme. Lo status come modulatore flessibile idoneo ad ammortizzare le tensioni sociali per conseguire equilibri più avanzati. - 21. Ruolo e responsabilità del ceto dei giuristi. - 22. La famiglia costruita dal basso. Il diritto "timido". - 23. Lo strumento dello status come rimedio al caos.

1. Rileggendo la locandina di questo convegno, mi è parso di poter proporre un sottotitolo forse anche provocatorio, parafrasando il titolo di un famoso romanzo: la famiglia al tempo dello *spread*.

La ragione di questo suggerimento mi pare riconducibile ad una esigenza molto avvertita e cioè quella di comprendere il senso attuale dei discorsi che si fanno sul piano sociologico, di fronte alle nuove esigenze di tutela sul piano giuridico.

In realtà, noi verificiamo che il differenziale, che tanto preoccupa gli economisti, è diventato tema di discussione quotidiana, perché è necessario definire il limite tra condizione di normalità economica e realtà effettiva del sistema, per individuare il momento in cui si è giunti ad una dissociazione patologica, che può metterne seriamente a rischio la stabilità.

Non credo di essere lontano dalla realtà, se dico che un problema del tutto analogo si pone quando il distacco tra famiglia legale e famiglia reale diventa troppo ampio. In tal caso, gli schemi giuridici non riescono più a definire regole applicabili con certezza alle reali situazioni familiari, sicché il problema dell'effettività del sistema si pone in termini sempre più netti e radicali.

Lo *spread* di cui parlavo, cioè il distacco della famiglia legale dalla famiglia reale, è un problema che negli ultimi decenni ha assunto dimensioni così evidenti, da porre



ormai all'ordine del giorno la questione ineludibile della riarticolazione del modello, che deve essere capace di rappresentare le diverse forme nelle quali la realtà familiare si presenta nel tempo presente.

La crisi della famiglia descritta e regolata nel codice civile ha indotto la conseguenza che nell'attuale modello sociale la regolamentazione del fenomeno è stata sempre preceduta dalla constatazione che si venivano progressivamente attuando regole di convivenza lasciate alla libera determinazione degli interessati. Veniva così meno una visione sistematica; e, soprattutto, era messa in seria discussione tutta la gamma degli interessi facenti capo a soggetti comunque incisi dalle scelte individuali: ex coniugi, figli nati dalle nuove o da precedenti unioni, sia legittime che di fatto.

2. Su un altro versante, nell'ambito della famiglia si è verificato un fenomeno divergente, che merita di essere evidenziato:

per un verso, secondo i dettami della recente disciplina ormai prossima all'entrata in vigore, si va definendo un modello uniforme di filiazione, che attenua la rilevanza dello *status* di figlio legittimo, naturale o adottivo, fino a giungere alla sua sostanziale equiparazione in un modello effettuale unitario, a prescindere dal fatto genetico del rapporto di filiazione;

dall'altro lato, assumono crescente rilievo, fino ad ottenere motivata legittimazione e riconoscimento, condizioni soggettive connesse al modello non convenzionale di famiglia, con riferimento sia al rapporto di coppia che alle eventuali relazioni con i figli, che si collocano all'interno dei nuovi rapporti.

Questa divaricazione progressiva è così forte e tanto avvertita, da apparire una polarizzazione ineludibile del sistema delle relazioni familiari. Si è così posto all'ordine del giorno la questione della rimeditazione del concetto di *status*, per verificarne non solo l'attualità, ma la stessa potenzialità di un suo uso “*alternativo*” nella nuova realtà dei rapporti sociali.

3. Come già detto, va verificata la condizione nella quale il nostro ordinamento ha compiuto una scelta progressiva e probabilmente irreversibile, cioè quella di ampliare la gamma dei riconoscimenti che sono consentiti a situazioni soggettive in altri tempi non configurabili.

L'opera di ricostruzione del modello giuridico più fedele alla realtà dei rapporti sociali è stata affidata prevalentemente alla giurisprudenza ed alla dottrina: probabilmente era questa la via pervia, percorribile in mancanza di una visione sufficientemente matura e condivisa della soluzione normativa, specie quando la debolezza della politica e la frantumazione degli schemi tradizionali hanno determinato una difficoltà ulteriore rispetto al passato.

In questa materia, infatti, lo scontro politico-ideologico era ed è fondato anche su presupposti di natura etico-religiosa, che avevano un sicuro riflesso nelle scelte



legislative in materia di diritto delle persone e della famiglia, specie sui temi eticamente sensibili, quali quelli della procreazione, del divorzio, del regime della convivenza extramatrimoniale.

A questo problema si è aggiunto poi l'altro, certamente trasversale, della rilevanza del fenomeno della coesistenza di soggetti in forma stabile, con orientamenti sessuali non contemplati nello stereotipo tradizionale della famiglia legittima, ma sempre più presenti nella realtà, fino al punto che la quantità del fenomeno già da sola ne ha imposto la considerazione, anche sul piano qualitativo, in termini di valore.

Il dibattito, che si è aperto nella società contemporanea a proposito dell'applicazione pratica dei principi di libertà individuale in materia di scelte personali e di coppia, ha interessato non solo un numero crescente di soggetti, ma ha coinvolto progressivamente soggetti terzi, quali i figli naturali o legittimi. Nasce da qui il problema della possibilità stessa di aperture della filiazione adottiva alle coppie di fatto ed alle coppie omosessuali in particolare.

4. Non ci si allontana dal vero quando si rileva che nella materia della disciplina invocata per queste situazioni “*parafamiliari*” c'è un rischio imminente, cioè quello dell'enfaticizzazione dei profili individualistici, a tutto discapito di una visione comunitaria, che si faccia carico dei riflessi sociali.

Talvolta scelte individuali esasperatamente propugnate possono addirittura giungere al punto di apparire egoistiche e di esigere ed ottenere margini di riconoscimento, che prescindano anche dall'assunzione di doveri reciproci nei confronti dei soggetti che comunque risentono di quelle scelte.

Sarebbe ben strano, se il modello legale di famiglia diventasse addirittura più costrittivo e, quindi, meno vantaggioso, tradendo così la sua funzione di modello di base al quale fare riferimento, specie per la sua capacità sperimentata di reggere all'urto degli eventi, che investono la famiglia nell'arco della convivenza proiettata nel tempo e dispiegata nell’*“area vasta”* del mondo circostante.

Anzi, proprio la considerazione che la tutela della famiglia di fatto si è affermata muovendo dal bisogno di protezione dei soggetti più deboli, cioè i figli naturali, deve consentire di trarre la conclusione che il moto ascendente della protezione si afferma solo in seconda battuta a favore dei conviventi, con una evidente attenuazione nei confronti di quelli che non hanno figli nati da quella unione.

5. Ciò che sta accadendo sotto i nostri occhi è un fenomeno certamente inedito, cioè l'aspirazione alla rappresentazione e disciplina normativa di situazioni di convivenze di fatto variamente articolate, che registrano nell'attuale momento storico un vuoto di tutela, che si coglie specialmente nelle fasi critiche del rapporto (abbandono, separazione, morte, malattia).

Non deve sorprendere nessuno la circostanza che, proprio in relazione a queste situazioni patologiche, è aumentata l'attenzione della dottrina e della giurisprudenza,



sollecitata dai movimenti di riforma facenti capo ad aree sociali interessate all'accesso a forme stabili di protezione, perché l'urgenza della disciplina normativa si pone solo quando i meccanismi sociali spontanei non riescono a far fronte alle esigenze che si pongono in concreto.

La materia della convivenza di fatto diventa così un terreno sperimentale perfetto della relazione di continuità del sistema nel segno del principio di sussidiarietà, nel senso che l'ordinamento interviene dove i singoli privati non riescono a trovare soluzioni valide.

Nasce da qui il bisogno di una rimediazione a tutto campo, che muova dalla ridefinizione dell'identità individuale nella sua esplicazione, come singolo e come componente di un aggregato che trova la sua ragione costitutiva in scelte di natura sentimentale, per estrinsecarsi anche sul terreno dei rapporti economico sociali.

Il passaggio successivo deve essere quello di comprendere la scelta costituzionale, per verificarne la funzione di protezione e di limite e l'equilibrio tra questi due profili, affinché il raccordo tra sistema sociale e modello costituzionale sia permanente e positivo.

6. La famiglia dell'ultimo trentennio si è andata progressivamente articolando in modelli che coesistono, si pongono tra loro in una concorrenza sempre più evidente, tendono ad affermarsi (se non a prevaricarsi), sia per un'esigenza propria, sia per ragioni di confronto politico-sociale tra modelli alternativi, espressivi di nuove realtà ideologiche, religiose, etniche.

S'impone la rilettura delle formule tradizionali e delle norme preesistenti nel sistema, per superare la difficoltà di affrontare un tema così complesso in una forma che, per la sua duttilità, consenta di ricomprendere tutte le realtà che si riscontrano, rispetto alle quali l'inventario va continuamente aggiornato.

Riposizionare gli schemi è necessario, per consentirne una collocazione adeguata e per aprire l'ordinamento alla comprensione dei fenomeni moderni secondo una logica inclusiva e non esclusiva, come è quella posta a difesa di valori talvolta obsoleti, altre volte espressivi di logiche incompatibili con quelle di una società democratica e pluralista.

Probabilmente bisogna partire dalla presa d'atto essenziale che è mutato l'orientamento del sistema e che alcuni concetti hanno modificato nel tempo la loro funzione ed il loro contenuto.

7. Per entrare nel tema specifico della mia relazione, credo che sia necessaria una prima verifica delle mie riflessioni sul concetto di *status*, ormai risalenti alla metà degli anni '70, nelle quali avvertivo l'esigenza di un uso nuovo del concetto stesso, che nel corso dei secoli aveva perso talune funzioni (soprattutto quella di delimitare l'area della capacità giuridica del cittadino a pieno titolo), ma poteva acquisirne altre,



coerenti con un nuovo modello sociale di democrazia aperta, attuando le finalità di inclusione e protezione sociale.

Era ed è possibile ormai da tempo riscontrare e inventariare l'uso nuovo e diverso dal concetto di *status*, quale strumento riassuntivo e sintesi operativa di regole di protezione, tentandone una lettura sistematica. Proprio questa indicazione di metodo consentiva di verificare che il concetto di *status* aveva ormai abbandonato l'antica funzione di sentinella del sistema, collocato sulla linea di confine nel segno della cittadinanza o di altre forme di appartenenza a gruppi sociali.

Si è delineata una funzione nuova, di protezione, espressiva delle potenzialità di accoglienza della persona nell'ordinamento giuridico.

L'apertura alla possibilità di nuovi ingressi da realtà estranee alla nostra, nonché l'accesso di nuovi attori all'area dei rapporti economico-politici, ha evidenziato profili di debolezza di soggetti, che nel tempo si sono affacciati alla ribalta della storia internazionale ed interna, in ambiti geografici sempre più ampi. Gli Stati hanno impegnato risorse economiche sempre più ingenti, per creare le condizioni di accoglienza, secondo un modello già sperimentato all'interno del nostro ordinamento, in applicazione del principio di uguaglianza sostanziale, che è regola fondante del nostro sistema.

Con la medesima tecnica legislativa nel nostro ordinamento sono entrati modelli di relazioni, che hanno assunto la condizione di straniero e di immigrato, quale base di riferimento, per creare meccanismi di omogeneizzazione dei trattamenti, muovendo da condizioni di emarginazione e di disomogeneità culturale, religiosa, etnica.

Si è verificata così l'attenuazione del profilo dell'*hostis* e si è potenziato quello dell'*hospes*, secondo una logica digradante, che attenua i termini del confronto “*amico-nemico*”, cioè *Freund-Feind*.

8. Questo fenomeno doveva necessariamente svolgersi anche con riferimento alla realtà della famiglia del terzo millennio, nella quale le già note modalità di esplicazione del rapporto familiare in termini non sempre convenzionali, che avevano comportato la rottura del modello familiare monolitico e monovalente, si arricchivano di nuove ipotesi di rapporti intersoggettivi, spesso legate alla crisi di precedenti rapporti ed alla ricostituzione di nuove famiglie, ovvero alla nascita di figli fuori dalla relazione matrimoniale formalizzata, ma all'interno di convivenze più o meno stabili.

Se a questo si aggiunge l'incremento esponenziale di forme di filiazione medicalmente assistita, sia con inseminazione omologa che eterologa, allora si comprende come i confini ritenuti invalicabili del principio tradizionale di legittimità della filiazione siano ormai ampiamente messi in discussione.

Se poi si volge lo sguardo verso il panorama variegato di relazioni intersoggettive, accomunate dal dato sottostante della manifestazione di affettività, ma differenziate rispetto al modello standardizzato per il fatto di svolgersi tra persone



dello stesso sesso, si comprende come l'emersione del c.d. diritto alla manifestazione ed all'attuazione del proprio orientamento sessuale sia andata oltre il limite ritenuto coesistente, forgandosi a misura di individuo singolo.

9. Sembra che sia ormai arrivato il tempo di cogliere la dimensione contestuale in ambito relazionale nella nuova realtà della coppia, quindi della famiglia, le cui coordinate assiologiche si collocano in una condizione di “*parallelismo competitivo*” rispetto al modello legale consegnatoci dal codice nella sua versione aggiornata con le riforme successive al 1942.

Le vie di accesso alla cittadella munitissima della famiglia tradizionale sono state tante e sono sostanzialmente aumentate, a partire dal tempo in cui la breccia apertasi con la tutela dei figli naturali si è ampliata fino ad accogliere le ragioni dei conviventi *more uxorio*.

Il fenomeno è diventato dilagante ed inarrestabile, poiché nuove e più pressanti esigenze di protezione si sono proposte ed hanno reclamato riconoscimento formale.

Da qui la transizione progressiva verso forme non più sporadiche di protezione, con la creazione di un modello di regole articolato e complesso, da applicare simultaneamente. Si è manifestata la scelta del sistema di accogliere e razionalizzare fenomeni prima sconosciuti, ovvero misconosciuti in nome di una morale spesso ipocrita, quasi sempre reticente, non sempre capace di emanciparsi da stereotipi antichi.

Il sacrificio imposto per troppo tempo alle ragioni della filiazione naturale e della convivenza, nobilitata da affetto sincero e duraturo, ha determinato manifestazioni di insofferenza rispetto all'ipotesi di patenti ingiustizie consumate a danno dei figli e dei conviventi. Questi, pur avendo dedicato la propria vita ed i propri anni migliori al *partner* prescelto liberamente, hanno poi dovuto subire l'onta di essere esclusi dalle scelte, nelle vicende di vita e di morte, nella loro rappresentazione patrimoniale e non patrimoniale, spesso foriera di discredito e di mortificazione sociale.

10. Il moltiplicarsi di queste situazioni ha creato nel tempo un bisogno divenuto incompressibile di forme di tutela non sporadica ma sistematica, sicché è lecito oggi ricercare all'interno degli schemi della nostra società una pluralità di modelli familiari e di situazioni individuali, che pongono una nuova esigenza di sistemazione, prima della quale è necessaria la comprensione della portata e della stabilità del fenomeno, al di là delle mode e della transitorietà dei modelli, che si propongono alla percezione nell'esperienza contemporanea.

La visione tradizionale della famiglia, osservata dall'ordinamento secondo una logica estrinseca, che lasciava integro il potere monocratico grazie alla difesa gelosa dei limiti esterni della compagine familiare, presidiati dal principio di legittimità, deve oggi lasciare il posto ad una realtà variegata, in cui si verifica un fenomeno di





sorprendente ribaltamento della dinamica tradizionale degli *status*. Si è passati, infatti, dall'articolazione di modelli soggettivi diversificati in relazione all'origine, legittima o naturale del rapporto, verso un modello unitario di filiazione, senza aggettivi e senza discriminanti; si è pervenuti, invece, alla creazione di modelli diversificati di relazioni intersoggettive e di tipo coniugale, che hanno talvolta imitato, talaltra deliberatamente rifiutato, lo schema della famiglia legittima.

11. Da qui nasce l'esigenza di indagare quali siano i percorsi e quale sia l'approdo di un fenomeno sociale ormai largamente percepito, cioè la frantumazione dello schema, per un verso; e, per altro verso, la creazione di modelli in corso di stabilizzazione, ovvero ormai ampiamente definiti e socialmente accettati.

Il riferimento d'obbligo è a tutte le realtà, che in misura diversa arieggiano schemi relazionali affettivi, che possono trovare in tutto o in parte analogie e differenze e che, comunque, non calzano agevolmente in nessuno degli schemi conosciuti.

Proprio questo impegna il giurista contemporaneo a non rassegnarsi all'idea che si possa trascurare ancora la ricerca di soluzioni giuridiche non lasciate alla valutazione estemporanea di singoli magistrati o di un legislatore talvolta disattento, specie ove si rifletta sulla difficoltà estrema in cui versa il nostro sistema politico, quando si affrontano i temi eticamente sensibili della disciplina delle formazioni sociali, ricomprendibili, a vario titolo, in modelli *parafamiliari*.

A ciò si aggiunga l'eco persistente di una polemica non sopita, ormai ultraquarantennale, che certamente ha radici ideologiche, che ha investito l'istituto del divorzio fino a confinarlo all'esterno del codice civile, mantenendolo in questa condizione di marginalità sistematica, che ha resistito alla lunga stagione delle riforme in materia di famiglia.

L'istituto del divorzio subisce ancora questa condizione di estraneità e di discriminazione qualitativa per il divario sotto il profilo della pregevolezza normativa dei codici rispetto alla legislazione speciale.

Proprio questa considerazione sulla resistenza subliminale ad una novità che all'epoca era stata ampiamente contrastata e che nei fatti si è purtroppo ampiamente diffusa; proprio questa constatazione deve rendere avvertiti del fatto che non è più eludibile la questione sociale, che diventa sempre meno questione solo etico-politica, ma acquista un rilevante impatto patrimoniale e non patrimoniale.

E' maturo il tempo di forgiare le regole costitutive di uno statuto articolato della realtà familiare, che sia capace di tradurre, senza mortificare né sacrificare, esigenze ampiamente avvertite, che trovano la propria radice nella convivenza e, quindi, nella effettività di relazione, cioè non nella coercizione del vincolo formale, ma nella libertà della scelta affettiva.



12. Un sistema che non riesca a percepire ed a regolamentare fenomeni di così ampia portata tradisce la propria funzione: proprio per questo esso va ampiamente verificato, perché il collaudo sociale delle realtà nuove deve trovare adeguata rispondenza nelle formule ordinamentali, da elaborare con lo sguardo rivolto alla realtà duratura di relazioni che crescono, si sviluppano e si articolano in funzione dei bisogni delle generazioni presenti, ma soprattutto di quelle future.

Un sistema che non sappia aprirsi alla speranza di protezione sociale di ampi settori, che hanno nelle aspettative dei giovani e dei nuovi nati la propria forza propulsiva, è destinato al fallimento.

Ecco perché è ormai maturo il tempo di una riflessione profonda e spregiudicata circa le novità che urgono ai confini dell'ordinamento, per ammodernarlo, per renderlo duttile, consentendo di recepire il nuovo e di non sacrificare senza ragione le realtà e i bisogni, che manifestano vitalità e reclamano rispetto e dignità sociale.

Si comprende così la ragione per la quale ho pensato ai nuovi *status*, che trovano le famiglie come sede privilegiata verso la quale far convergere i fenomeni da considerare non individualisticamente, come manifestazioni sparse e sporadiche di egoismo irrazionale, ma come fattore espressivo di tensioni non sopite, che si sviluppano in forma non comprimibile e domandano riconoscimento e tutela.

Il metodo di lettura del fenomeno, sviluppato secondo la regola costituzionalmente orientata dell'inclusione e della protezione, deve condurre alla razionalizzazione delle regole, cioè alla creazione di un reticolo normativo, che abbia una propria logica ed un'intima coerenza, da ricercare nella promozione sociale. Questa informa di sé l'intero disegno costituzionale e costituisce la cifra assiologica, che individua non solo le regole ermeneutiche da applicare, ma anche lo spessore etico delle scelte compiute, proprio perché esse attingono un livello qualitativo elevato ed idoneo a rappresentare e non mortificare la realtà familiare.

13. Per comprendere l'entità del cambiamento occorre modificare il punto di vista e compiere un'osservazione ad ampio raggio e senza pregiudizi, partendo dalla considerazione di base che la famiglia moderna è diventata una realtà “*a geometria variabile*”, non predeterminabile *a priori*, ma verificabile nella concretezza del suo sviluppo.

Proprio per questo le regole astratte preventive, se eccessivamente rigide, sono destinate ad un misero fallimento, perché inadeguate a riflettere la rapidità dei cambiamenti e incapaci di corrispondere alle nuove esigenze che germogliano nel tessuto familiare.

Per avvicinarsi con speranza di successo alla disciplina della nuova famiglia, bisogna cogliere una dimensione inedita ed abituarsi ad “*esplorare l'ignoto*”, senza le paure ancestrali che hanno attanagliato legislatori e giuristi, quando si è trattato di porre mano a regole nuove. Spesso ci si è rassegnati a modesti interventi di rattoppo,





che hanno denunciato la debolezza culturale e la disponibilità compromissoria di una intera classe politica e di una generazione di studiosi, talvolta succubi di pregiudizi ideologici e di fondamentalismi culturali ed etici.

14. È maturo il tempo per cogliere la terza dimensione, teleologica o funzionale della famiglia, che è stata esaminata finora soltanto come una figura geometrica piana, utile per disegnare i confini netti verso l'esterno, verso l'estraneo, verso il diverso, dai quali difendersi contrastandone la realtà è l'esistenza.

Era l'affermazione della dialettica “*amico-nemico*” di schmittiana memoria.

È tempo ormai di comprendere e di tradurre in termini giuridici la realtà complessa di una molteplicità di relazioni, nelle quali la cifra dell'affettività ha assunto valore primario e ragione giustificativa, sicché diventa proprio questa quella “*terza dimensione*”, che dà spessore etico e dignità sociale a tutte le forme di relazioni, ma non senza condizioni.

Il criterio discretivo è che esse si radichino in una trama di manifestazioni affettive tendenzialmente stabili e oggettivamente rappresentative di condizioni esistenziali ed esigenti, meritevoli di appropriata considerazione e di protezione, graduata rispetto all'intensità e condivisione sociale del fenomeno, che via via si manifesta.

Solo questa rappresentazione tridimensionale del fenomeno, che ha una sua capacità naturale di espansione e una sua oggettiva collocazione in un panorama ormai sicuramente pluralista; solo questa considerazione può giustificare l'apertura verso nuovi modelli di regolamentazione di rapporti intersoggettivi, verso i quali l'attenzione si è rivolta grazie a forme sempre più intense di sollecitazione e di stimolo, che provengono dalla base sociale e che reclamano forme adeguate di riconoscimento.

Non si comprende diversamente il ritardo del sistema nel dare giusto rilievo a situazioni che si registrano ormai nella prassi sociale, molto accettata, se non pienamente condivisa, quando si fa il confronto con altre situazioni, che nella storia del nostro ordinamento giuridico hanno segnato importanti tappe dello sviluppo civile: si pensi alla disciplina, inconcepibile in tempi lontani, della condizione del transessuale, ammesso dopo tanti anni di ingiusta discriminazione a fruire della possibilità di un percorso legittimo per la riconciliazione tra il proprio essere ed apparire, nella ricerca della propria vera identità, troppo a lungo sepolta e imprigionata in un corpo non riconosciuto come proprio.

Il superamento di un confine un tempo ritenuto invalicabile deve costituire lo stimolo e l'incoraggiamento per conseguire risultati ulteriori nell'individuazione e nella scelta di percorsi normativi, che consentano di giungere in forma ufficiale e legittima alla meta del diritto alla vita familiare di soggetti, che oggi scontano le conseguenze di scelte errate o sfortunate nel matrimonio, ovvero pagano un prezzo inesigibile ad una condizione psico-fisica di orientamento sessuale non convenzionale, se giudicato secondo i criteri e gli stereotipi della società in cui viviamo.



15. Se ci abbandonassimo alle soluzioni estemporanee, che le prassi amministrative o la giurisprudenza creativa ci possono riservare, sarebbe altissimo il rischio di disparità di trattamento e di mortificazione di esigenze legittime, dipendenti dalle convinzioni del singolo operatore.

Questo è un prezzo che una società moderna ed evoluta non può essere disposta a pagare, ma essa deve ricercare regole democraticamente individuate e applicate con la saggezza adeguata alle situazioni concrete, per giungere a scelte condivise e accettate: solo questo può consentire di pervenire ad una graduale e non conflittuale individuazione dei problemi e delle soluzioni, nella consapevolezza che le situazioni connesse alla famiglia dei tempi nostri sono esposte ad esiti non prevedibili, e si presentano come un catalogo aperto di questioni non preventivabili, ma non per questo eludibili.

Sta alla sensibilità del giurista moderno percepire i fremiti che percorrono il corpo sociale e tradurli in aperture interpretative ed in sollecitazioni alle innovazioni normative, perché la nuova famiglia bussa alla porta del sistema con un fardello di bisogni aggravato dalla crisi economica e dalla rottura dei modelli solidaristici tradizionali, che fino ad ora avevano visto la famiglia come luogo privilegiato di soluzione del conflitto generazionale e di sostegno nel momento del bisogno. Questo potrebbe spiegare la proposta del sottotitolo, proprio perché la congiuntura economica negativa, che ha assunto dimensioni internazionali, ha esaltato e manifestato tutte le potenzialità di sviluppo della crisi, che il modello familiare monovalente aveva in sé.

16. Ormai sarebbe illusorio pensare di confezionare soluzioni giuridiche che prescindano dagli esiti di una vicenda economica, che ha sconfitto ogni residua illusione che il sistema tradizionale del welfare *state* possa reggere in una condizione nella quale neppure la cellula familiare, tradizionale ambito di attuazione spontanea di sistemi solidaristici, riesce più a tenere il passo con i tempi delle domande più elementari di sopravvivenza.

La crisi dello “*stato fiscale*” e del connesso modello socialdemocratico ripropone il ruolo di prima linea della solidarietà familiare, fondata sulla “*affettività attiva*”, nella lotta per la sopravvivenza quotidiana, in cui si collauda il rapporto, per superare la prova della selezione naturale imposta dalla crisi economica.

I singoli individui vivono attanagliati all’interno dei meccanismi socioeconomici che tendono a stritolarli, in una logica spietata di concorrenza senza confine, vittime di una finanza corsara senza patria e senza bandiera. Rispetto ad essa, la difesa che resta come ultimo baluardo è il modello di convivenza tra soggetti, che sfugge alla regola economicistica del profitto e della concorrenza e vive ancorandosi saldamente alla sponda di una affettività solidale, senza condizioni e senza prospettive di contropartita economica.



Questa soglia di resistenza, che si stabilizza sul versante della solidarietà familiare e che si nobilita in un clima di affettività spontanea, diventa la trincea lungo la quale si combatte una battaglia sociale, non individuale, di affermazione di valori della persona, che non intende sottomettersi alla logica mercantile, ma tenta - nonostante tutto - di affermare le ragioni della persona.

17. Sicuramente è facile constatare che tutti i fenomeni di crisi sono sempre forieri di novità dal punto di vista delle soluzioni giuridiche; e, quindi, non c'è da meravigliarsi se ciò avviene anche nel diritto di famiglia. La crisi sociale, che il nostro sistema sta attraversando, ha costretto tutti gli operatori a prendere atto che il modello tradizionale non regge. Esso non è in condizione di dare risposta alle esigenze emerse in un contesto economico impreparato a governare le emergenze, che si sono verificate e che hanno turbato gli equilibri anche negli strati profondi dei rapporti endofamiliari.

Nasce da qui il bisogno di ricostruire modelli giuridici che abbiano una capacità nuova di tutelare situazioni di disagio, che si colgono all'interno ed all'esterno della famiglia, con un'accentuata propensione a ricomporre i modelli che si sono via via disgregati, ma che l'ordinamento tende a recuperare, a ridisegnare, secondo una mappa di bisogni e di valori, che vanno comunque aggiornati.

Si è già segnalato che la via percorsa dall'ordinamento, per riconciliarsi con la realtà sociale, è stata quella di comprendere e proteggere le situazioni esposte a rischi maggiori, cioè la condizione dei minori nati fuori dal matrimonio o abbandonati. In entrambi i casi è stato agevole far condividere il fatto che alcune regole andavano riscritte o rese più duttili, in nome di un sentito bisogno di solidarietà verso soggetti indifesi ed esposti a rischi gravissimi.

Nel tempo, non solo la Costituzione ha fatto adeguata menzione dei diritti dei figli nati fuori dal matrimonio, delineando un modello di famiglia naturale più coerente e funzionale con queste esigenze di tutela; ma essa ha anche offerto fondamento alle riforme orientate verso la scelta della solidarietà attiva da parte di soggetti disponibili ad accogliere nel proprio ambito familiare minori abbandonati, da collocare anche accanto alla propria prole legittima.

Se si riflette sul percorso non sempre agevole che le riforme in tema di filiazione legittima e adottiva hanno dovuto compiere, per superare antichi pregiudizi, allora è agevole aspirare ad una riconsiderazione dei modelli tradizionali, i cui confini sono stati progressivamente ampliati o addirittura abbattuti. Ciò è avvenuto quando la forza propulsiva del bisogno è stata così incisiva, che non è stato più sufficiente il limite formale della norma, per legittimare il rifiuto di tutela, ma si è andati oltre sulla scorta di una condivisa e sentita esigenza sostanziale.

La protezione dei figli naturali è divenuta regola competitiva rispetto a quella della famiglia legittima, in una sorta di confronto virtuoso e non alternativo, ma inclusivo e complementare nel segno della coesione sociale.



Dall'altra parte, proprio i fenomeni dell'adozione speciale prima e dell'adozione legittimante dopo hanno dimostrato che non era più possibile mantenere eretti gli steccati, che impedivano una necessaria osmosi tra modello legittimo e modello adottivo, pena il sacrificio indebito di esigenze fortemente avvertite, sotto un duplice profilo: dare una famiglia ai minori abbandonati; consentire anche ai genitori di figli legittimi di esprimere la propria carica di affettività solidale, accogliendo nel proprio ambito familiare anche figli adottivi, da crescere accanto ai propri.

18. Come si vede, questo fenomeno ha messo in discussione le categorie tradizionali della filiazione non dal punto di vista della genesi, ma da quello degli effetti, sicché si comprende ora meglio di prima come sia stato possibile pervenire anche alla riforma sulla filiazione, in altri tempi inimmaginabile.

Come si è avuto modo di segnalare, l'arricchimento delle ipotesi concrete pone oggi il giurista di fronte all'esigenza di individuare non solo la conflittualità potenziale tra soggetti che sono portatori di interessi eterogenei, ma soprattutto le tecniche di armonizzazione delle soluzioni possibili secondo una modalità razionale, legittima, rispettosa dei principi costituzionali.

La coniugazione di queste esigenze comporta ormai certamente l'elaborazione di qualificazioni soggettive tendenzialmente stabili e suscettibili di accertamento giudiziale, quando il diretto interessato ne rivendichi la titolarità. In altri termini, il fenomeno non è più lasciato alla estemporaneità della percezione e della soluzione, ma si colloca saldamente al centro del sistema delle relazioni soggettive e si traduce in un bisogno di stabilità, condizione prima, necessaria ma non sufficiente, per individuare ciò che noi convenzionalmente siamo abituati a chiamare uno *status*.

19. La stabilizzazione di specifiche qualità del soggetto, che nel tempo sono state assunte come espressive di condizioni personali, di esigenze da soddisfare, di relazioni impari da perequare e superare in nome del principio di uguaglianza sostanziale: proprio questo fenomeno, rivolto al superamento di condizione di minorità sociale, mi ha indotto, da circa quarant'anni, a ritenere che si è ormai consolidata nella prassi corrente una nuova tecnica di produzione normativa e di interpretazione del sistema. Essa utilizza elementi esponenziali, indiziari di realtà assiologicamente rilevanti, apprezzabili in una logica sistematica di progressiva inclusione in un sistema aperto, che convenzionalmente si è ritenuto di poter chiamare *status*: torna l'immagine del concetto tradizionale, quale situazione giuridica complessa, costituita da situazioni giuridiche attive e passive tra loro funzionalmente collegate ed attribuite secondo un dosaggio corrispondente ad una graduazione di valori condivisi.

Ciò che è cambiato è la ragion d'essere, il senso del ricorso e dell'utilizzazione del concetto di *status*, ora rivitalizzato e piegato allo scopo di proteggere e non di escludere.



La materia degli *status* familiari presenta una gamma tendenzialmente aperta e non determinabile *a priori* di situazioni esigenziali; consente d'intuire che l'argomento è aperto a successivi sviluppi; va riguardata come un catalogo aperto di problemi in cerca di soluzioni.

Il giurista tradizionale si sarebbe scandalizzato di fronte a considerazioni di questo tipo, che mettono in una crisi evidente gli schemi ai quali siamo abituati a fare riferimento. Ma si tratta di prevenzioni, che hanno un substrato nell'inconscio collettivo ovvero in pregiudizi ideologici o etico- religiosi.

La nostra struttura sociale pluralista non consente più di coltivare questo tipo di impostazioni, perché si sacrificerebbero valori presenti nel tessuto sociale senza un'apprezzabile motivazione.

In questo processo di aggiornamento metodologico un ruolo essenziale viene svolto dalla considerazione che il modello non è più monolitico, non è più monovalente, non è eterno, ma è articolato, dinamico, mutevole. Esso riflette tutte le tensioni caratteristiche della società generale, che si presenta ai nostri occhi come una realtà in equilibrio dinamico, nella quale l'incontro-scontro di valori eterogenei deve trovare una sintesi superiore, sicché è inutile attardarsi a dirimere situazioni di contrasto in nome di valori antichi ed obsoleti, ma occorre sforzarsi di cogliere gli elementi di novità tendenzialmente duraturi.

20. In quest'opera occorre la consapevolezza della difficoltà non solo di tecniche di rilevazione coerente e univoca, ma anche di traduzione fedele del problema individuato in una soluzione normativa.

In questo procedimento non basta solo la capacità dei giuristi, ma occorre anche una forte dose di coesione sociale nella fase di elaborazione dei principi, che si devono tradurre in regole grazie all'apporto adeguato di una politica forte e responsabile delle proprie scelte, non animate da calcoli contingenti, bensì proiettate verso obiettivi di lungo periodo.

Solo una classe politica lungimirante può essere in condizione di corrispondere a questo bisogno di novità, emancipandosi dalle miserie del calcolo di convenienza quotidiana.

Chi vi parla è ben consapevole della difficoltà pratica di tradurre nell'attività delle forze politiche principi di questo genere, specie quando urgono alla porta delle famiglie italiane i problemi gravissimi della sopravvivenza e dei livelli di condizioni di vita, quasi che il dibattito su questi argomenti sia diventato un lusso che non si può concedere a nessuno, rassegnandosi al sacrificio dei propri bisogni pur di corrispondere ad una chiamata alla salvezza collettiva.

Ma questo pur doveroso concorso alla risoluzione dei problemi del sistema economico non può giungere fino al punto da obliterare le esigenze esistenziali di fasce sempre più ampie della popolazione, rispetto alle quali il confronto talvolta



drammatico fra dimensione economicistica e personalistica non può mai comunque concludersi a discapito di quest'ultima.

Ecco perché la consapevolezza della coesistenza di tutti questi elementi di contrasto deve rendere maggiormente avvertiti circa la delicatezza dell'analisi e delle soluzioni, che non sono mai le uniche e le migliori, ma possono esprimere gli “*equilibri più avanzati*” nel quadro complessivo di riferimento possibile.

L'idea di ricorrere ad un concetto duttile e complesso, quale quello di *status*, aiuta ad elaborare una soluzione articolata, equilibrata, suscettibile di implementazione e di modifiche nel corso del tempo, proprio perché la realtà con la quale occorre misurarsi è sempre esposta al cambiamento.

21. La segreta ambizione del giurista rimane sempre quella di porsi come soggetto protagonista, che governa il cambiamento attraverso la percezione dei problemi e l'individuazione delle soluzioni, in una continuità che non conosce fratture tra diagnosi sociale e terapia normativa.

Non può venir meno la consapevolezza del proprio ruolo e della responsabilità, che la classe dei giuristi assume nel momento in cui osserva attivamente i mutamenti che si verificano sotto i propri occhi. Occorre la forte considerazione del bisogno di una “*politica del diritto*” capace di interpretare i fatti nuovi, incoraggiarli, rappresentarli. Se così non fosse, il giurista tradirebbe il proprio ruolo e si rassegnerebbe ad una funzione di osservatore passivo, di “*notaio della storia*”. Se ci si arrendesse all'idea che gli eventi si sviluppino secondo le regole economiche e maturano in contesti non governabili secondo le regole del diritto, sarebbe l'ammissione del fallimento della propria missione, testimoniata dall'incapacità di intervenire attivamente nella dinamica dei fenomeni.

Un giurista di questo tipo abdica al proprio ruolo fondamentale, che è quello di conoscere il passato e preparare il futuro del sistema, proprio grazie alla coscienza della continuità tra realtà sociale e realtà giuridica, la cui saldatura è precaria, sempre esposta a minacce e fratture, ma che proprio l'opera del giurista consente di potenziare e di salvaguardare.

22. L'immagine che si propone nei tempi attuali è quella di una “*famiglia costruita dal basso*”, che si consolida e vive nell'esperienza quotidiana dell'affettività solidale, che ha mutato il senso di marcia, prescindendo e ribellandosi a modelli precostituiti, calati dall'alto in nome di una concezione autoritaria. La nuova famiglia elabora le scelte e gli stili di vita in una “*società liquida*”, la cui precarietà di schemi non risparmia nulla e nessuno ed impegna tutti a concorrere all'affermazione ed alla sedimentazione di valori virtuosi, nei quali radicare le regole elaborate nel crogiuolo del rapporto sociale e non nelle sedi formali, ormai collocate a distanze siderali dalla base sociale.

La “*famiglia costruita dal basso*” esprime immense potenzialità di sviluppo e problematicità di situazioni, collocandosi al centro di conflitti tra singoli e gruppi,





portatori di modelli diversi. Ma come negare la realtà di un fenomeno come questo, quando sotto i nostri occhi si affermano schemi di relazioni assimilabili a quello familiare, ma che si differenziano per comunanza o diversità di scelte religiose, di origini etniche, di orientamenti sessuali, di opzioni morali?

23. Prendere atto di questa complessità non significa rassegnarsi al caos, ma impegna a ricercare regole elaborate in un contesto istituzionale rispettoso di tutte le diversità, che sono una ricchezza e non possono costituire né una remora né un problema, non devono offrirsi come un comodo alibi al rifiuto delle scelte innovative: se il diritto non è più “mite”, ma diventa anche “timido”, la ritrosia e la tentazione pilatesca del legislatore e delle istituzioni saranno pagate a carissimo prezzo dai soggetti più deboli, che nella variegata gamma di situazioni personali presentano un coefficiente di rischio maggiore.

Ecco perché è necessaria l'individuazione di momenti e livelli diversi di consolidazione e articolazione di modelli relazionali intersoggettivi, cresciuti e sviluppatisi lungo le coordinate delle condizioni soggettive di genitori, figli e fratelli, nell'area di una parentela vissuta come luogo privilegiato di affetti e non come ambito delimitato di fattispecie normative astratte, gravitanti attorno ad un baricentro costituito da un patrimonio da dividere.

Ecco perché dall'individuazione delle forme graduate di stabilizzazione occorre progredire verso la creazione di modelli tendenzialmente stabili, percepibili e tutelabili, come è appunto lo *status*, inteso come uno strumento inclusivo nel sistema e capace di dare certezza alle relazioni, senza apriorismi formali e pregiudiziali etico-religiose o razziali.

La famiglia contemporanea si confronta col fenomeno epocale della globalizzazione e non si può sottrarre alle conseguenze della sua collocazione all'interno di una società complessa, in cui la “liquidità” dei rapporti complica ulteriormente la condizione individuale e collettiva, esponendo a rischio di crescente frantumazione la formazione sociale “famiglia”, che – stranamente – pur essendo “naturale”, più di tutte è esposta a rischio di dissoluzione.

La ricostruzione degli schemi, dopo la tempesta dei valori che si scontrano, non può avvenire nel segno della sopraffazione e dell'imposizione di modelli univoci: occorre dare spazio alle condizioni esigenti che emergono e non possono essere negate, in una continuità di sviluppo di realtà sociali che si rinnovano, ma non si rinnegano.

L'opera che attende i giuristi del terzo millennio è quella di rilevare, partendo dal basso, le condizioni effettive di coesistenza di modelli diversi, tentare di armonizzarli, farli convivere in un quadro pluralista, aprirli alla competizione virtuosa, graduarli in funzione della loro capacità di corrispondere alle attese dei singoli e delle comunità nelle quali essi vivono.